



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo quadro di durata biennale per la fornitura di materiale informatico vario per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Napoli Federico II

Gara: 9191304 - CIG: 99315416E6 -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA	1
ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO.....	2
ART. 3 – TIPOLOGIA DI PRODOTTI	3
ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE.....	6
ART. 5 – MODALITÀ DI FORNITURA DEI PRODOTTI.....	7
ART. 6 – REPORTISTICA	8
ART. 7 – CONSEGNA.....	8
ART. 8 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE	9
ART. 9 - RESI	9
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI	10
ART. 11 – PENALI.....	10
ART. 12 - GARANZIA SULLE FORNITURE	11
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11
ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
ART. 15 – RISOLUZIONE	12
ART. 16 – RECESSO	14
ART. 17 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	14
ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	14
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI.....	14
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI	14
ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

L' Accordo quadro di durata biennale per la fornitura di materiale informatico vario dell'Università di Napoli Federico II, ha lo scopo di razionalizzare il fabbisogno del dipartimento ed il contenimento dei costi di gestione



degli acquisti del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Napoli Federico II (di seguito Dipartimento) e garantire:

- Tempestività di approvvigionamento;
- Semplificazione dell'attività di approvvigionamento, grazie all'individuazione di un solo operatore economico cui affidare nel tempo le singole forniture;
- Economicità di approvvigionamento;
- Accesso al più adeguato livello di tecnologia disponibile sul mercato;
- Accesso a specifici servizi di supporto nella gestione dell'utilizzo dei beni in oggetto;
- Chiara individuazione delle responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi.

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura così come descritto nei rispettivi punti, nonché la prestazione dei servizi connessi alla preparazione e consegna delle attrezzature medesime presso le strutture del Dipartimento. In particolare, le caratteristiche tecniche funzionali sono dettagliatamente riportate nel successivo Art. 3.

Sono compresi nella fornitura: l'installazione, l'avviamento, il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura a regola d'arte negli ambienti di destinazione. I prodotti si intendono comprensivi dei servizi di preventivazione, consegna e garanzia di 24 mesi o superiore. Ulteriori condizioni sono riportate negli articoli successivi.

La strumentazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata, installata e verificata nella corretta esecuzione presso la Direzione del Dipartimento, con sede in **Piazzale Tecchio, 80 – 80125 – Napoli presso il laboratorio del DEC.**

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari a € 214.000,00. L'importo è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in 0 €, in quanto non sussistono rischi di



interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'importo della fornitura è da intendersi comprensivo anche della garanzia indicata in sede di offerta e di tutti i servizi aggiuntivi, come meglio specificato negli articoli successivi.

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla legge 120/2020 di conversione del DL 76 del 16/07/2016
- dalle Linee Guida emanate dall'Anac;
- dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2022-2024
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa, senza obbligo da parte del Dipartimento di affidare alcun importo minimo garantito. In caso di mancato esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico affidatario non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

Si precisa altresì che le forniture e i servizi connessi e accessori non sono affidati in via esclusiva; il Dipartimento può infatti ricorrere a soggetti terzi per particolari bisogni o esigenze che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI PRODOTTI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti qualificabili come appartenenti (Common Procurement Vocabulary (CPV) "Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e



i pacchetti software)", ricadenti nelle seguenti sottocategorie:

- "Computer, workstation, tablet e componenti"
- "Dispositivi e sistemi di comunicazione", "Server e networking"
- "Fotografia, ottica, audio e video", "Macchine per ufficio"

In questa categoria, l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo quadro dovrà provvedere alla fornitura prediligendo gli articoli ricompresi nei cataloghi delle principali case produttrici, di seguito elencate:

Asus	Canon	Logitech	Huawei	Cisco
Acer	Epson	Trust	Microsoft	Linksys
Apple	Xerox	Bose	NEC	APC
HP	Brother	JBL	Netgear	D-Link
Dell	Ricoh	Sony	Bose	TP-Link
Lenovo	Lexmark	Sennheiser	Leica	Seagate
Samsung	Fujitsu	Toshiba	Panasonic	Maxtor
LG	Siemens	Benq	Philips	Kingston
AOC	DJI	Intel	Western Digital	Crucial
Msi	Microtech	Yashi	Nilox	Adj

Resta inteso che:

1. i prodotti si intendono comprensivi dei servizi di preventivazione, consegna e garanzia di 24 mesi o superiore che verrà stabilito nell'ordine di acquisto;
2. i prodotti previsti nelle categorie "Computer, workstation, tablet e componenti" e "Server e networking" devono essere forniti delle opportune licenze software di base (sistema operativo Windows, IOS, ecc);
3. Sono compresi nella fornitura: l'installazione, l'avviamento, il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura a regola d'arte negli ambienti di destinazione.
4. i prodotti dovranno essere nuovi e mai usati in precedenza;
5. i prodotti devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme di buona fabbricazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia;
6. l'Operatore Economico affidatario dovrà assicurare la conformità della confezione del prodotto e del suo imballaggio alle disposizioni vigenti in materia, per garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto e fino alla consegna;
7. i prodotti che verranno effettivamente richiesti dal Dipartimento, sia in termini di "marca e modello" che di "quantità", dipenderanno dalle reali esigenze che si manifesteranno nel corso di validità del contratto;
8. l'Accordo Quadro stipulato con l'Operatore Economico affidatario non sarà vincolante per l'Ateneo nel caso in cui i prodotti da acquistare siano presenti e disponibili, a prezzi inferiori, nei listini delle Convenzioni stipulate da Consip ai sensi della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii o bandi sul Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per la P.A. (SDAPA), per la fornitura oggetto della



- presente procedura di affidamento;
9. l'Operatore Economico affidatario dovrà proporre in sede di presentazione dell'offerta di gara, una percentuale di sconto che, applicata al prezzo di listino di ciascun produttore ne determinerà il prezzo effettivo di acquisto;
 10. il prezzo effettivo di acquisto, comprensivo di preventivazione, consegna e garanzia, sarà determinato applicando la percentuale di sconto proposta dall'Operatore Economico affidatario in fase di gara al prezzo di listino del prodotto vigente alla data della richiesta di preventivo da parte del Dipartimento;
 11. per i prodotti e i ricambi non disponibili in pronta consegna, l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro comunicherà tempestivamente al Dipartimento, la tempistica necessaria ad espletare la fornitura; il RUP, in relazione alle esigenze di servizio, deciderà se procedere o meno alla stessa fornitura, senza che l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro abbia niente da eccepire;
 12. nell'eventualità in cui, nell'arco temporale di validità del contratto, gli articoli che tecnicamente soddisfano le necessità manifestate dal Dipartimento, e ricompresi nei cataloghi delle principali case produttrici su elencate ovvero di case produttrici equivalenti, dovessero rendersi irreperibili sul mercato; l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro ha la facoltà di offrire la fornitura di materiale, di altre primarie case produttrici, anche se non ricompresa nell'elenco dei cataloghi summenzionati, purché perfettamente compatibile dal punto di vista tecnico e che garantisca lo stesso livello qualitativo richiesto dal Dipartimento. Si precisa che sul materiale equivalente dovrà essere applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara. Resta ad insindacabile giudizio del Dipartimento la facoltà di accettare tale offerta e procedere con la fornitura.

Il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di acquistare componenti aggiuntivi (RAM, unità di memorizzazione, scheda grafica, etc.) e i servizi opzionali a pagamento, ove disponibili nei listini dei produttori (ad esempio, garanzie aggiuntive). Tali componenti e servizi accessori potranno essere ordinati esclusivamente come elementi aggiuntivi rispetto ai prodotti oggetto della fornitura principale. Essi potranno essere ordinati nella quantità massima compatibile con il prodotto principale. I prodotti aggiuntivi/opzionali dovranno essere garantiti per lo stesso periodo di validità di garanzia del prodotto principale.

Tutti i prodotti forniti dovranno soddisfare in toto i criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di apparecchiature elettriche ed elettroniche approvati con D.M. 13 dicembre 2013 e pubblicati sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014.

La fornitura comprende, inoltre:

- Tutta la manualistica sia dei singoli componenti che del sistema integrato.
- Tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalle presenti specifiche tecniche, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.



Tutti i materiali e le apparecchiature fornite devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo la buona regola d'arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere garantite dal produttore sulla conformità alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Il Dipartimento mette a disposizione una stima approssimativa, meramente indicativa e come tale non vincolante, dei fabbisogni, calcolati rispetto al biennio precedente (2020-2022), dei prodotti oggetto di fornitura nell'ambito del presente appalto:

Categoria	Percentuali Stimate
Computer, tablet e componenti	85
“Dispositivi e sistemi di comunicazione”, “Server e networking”	5
“Fotografia, ottica, audio e video”, “Macchine per ufficio”	10

Si ricorda che le stime e gli importi indicati nel presente e negli altri articoli sono indicativi e non vincolanti.

ART. 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Per la fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro, verranno riconosciuti gli sconti applicati in sede di gara sui listini dei singoli produttori.

I prezzi netti ottenuti saranno comprensivi di:

- Tutti gli oneri relativi alle spese di assemblaggio, imballo, sdoganamento, trasporto, spedizione, preventivazione, assicurazione, da tutti i rischi fino al luogo di consegna dei prodotti, ivi compresa l'eventuale consegna al piano dell'ufficio destinatario;
- Periodo di garanzia di 24 mesi o superiore (come stabilito nell'ordine di acquisto).



ART. 5 – MODALITÀ DI FORNITURA DEI PRODOTTI

I prodotti saranno ordinati direttamente dal Dipartimento mediante appositi “Ordinativi di fornitura” inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando il tipo di prodotto (Marca e Modello) e le quantità. Per ciascun ordinativo, che non potrà essere inferiore ad € 100,00, oltre IVA, il Dipartimento chiederà all’Operatore Economico aggiudicatario un preventivo dei prodotti richiesti.

Gli Ordinativi di Fornitura saranno spediti dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del RUP o del DEC.

Ogni ordinativo è identificato da un codice identificativo univoco riportato nell’ordinativo stesso che dovrà essere riportato per tracciare l’iter di richiesta.

L’Operatore Economico aggiudicatario, sulla base dei listini vigenti al momento della richiesta di preventivo e delle percentuali di sconto offerte in fase di presentazione dell’offerta di gara, dovrà formulare il preventivo dettagliando i seguenti elementi:

- La data di validità del preventivo;
- Per ciascun prodotto, codice prodotto, marca e modello (a meno che non si ricada nelle ipotesi del Art. 3 del presente Capitolato ai punti 11) e 12), relativi all’indisponibilità del prodotto)
- Le specifiche tecniche complete;
- Il prezzo di listino dei prodotti comprensivo della garanzia di 24 mesi o superiore (come richiesto nell’ordinativo);
- La percentuale di sconto prevista per la tipologia di prodotto, come da offerta economica;
- Il prezzo della fornitura.

Ogni preventivo dovrà essere accompagnato da una comprova del prezzo di listino (ad esempio, una copia del listino ufficiale con il logo del produttore) aggiornato alla data in cui viene inviato il preventivo o altri mezzi atti a dimostrare la validità del preventivo.

Il preventivo dovrà essere inviato dall’Operatore Economico via Posta Elettronica Certificata (PEC) e sarà considerato accettato dal Dipartimento solo alla conferma dell’ordinativo. Tale ordinativo verrà confermato tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il preventivo potrà essere comprensivo di forniture migliorative offerte alla stazione appaltante, nei termini previsti nell’Art. 3 del presente Capitolato.

Il preventivo dovrà essere inviato dall’Operatore Economico aggiudicatario **entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi** dalla richiesta pervenuta dal Dipartimento via Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Dipartimento, a seguito del preventivo, si riserva di accettare o rifiutare il preventivo. L’accettazione potrà essere anche parziale rispetto ai prodotti oggetto della richiesta; in questo caso il Dipartimento indicherà per quali prodotti la fornitura può essere perfezionata. La conferma verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).



Le singole forniture relative agli “Ordinativi di Fornitura” saranno affidate alle condizioni fissate dal presente Capitolato, dell’Accordo Quadro e dei relati allegati mediante la stipulazione di Contratti Attuativi (Buoni di ordinazione).

Per i dettagli relativi alla consegna, alla verifica di regolare esecuzione, alla fatturazione ed ai pagamenti, successivi all’emissione di ogni Buono d’Ordine, si rimanda ai rispettivi articoli nel presente Capitolato.

Ai fini del corretto svolgimento della procedura, sarà cura dell’Operatore Economico aggiudicatario indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di riferimento cui inviare gli Ordinativi di Fornitura. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Dipartimento. Inoltre, si richiede di mettere a disposizione un contatto telefonico attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 cui richiedere tempestivamente chiarimenti.

ART. 6 – REPORTISTICA

L’Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto a produrre semestralmente o su richiesta un report in formato Excel o compatibile relativi alle forniture effettuate nell’arco temporale; tale report deve essere fornito **entro 15 giorni lavorativi** dalla scadenza del semestre.

ART. 7 – CONSEGNA

L’Operatore Economico aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione alla consegna **entro 15 giorni naturali, successivi e continui** dall’emissione del Buono d’Ordine. La consegna della fornitura avverrà all’indirizzo e al piano indicati. Gli oneri, anche economici, di trasporto e consegna al piano sono a esclusivo carico dell’Operatore Economico. La consegna potrà essere effettuata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. La consegna dovrà, comunque, essere preventivamente concordata con il Dipartimento.

La consegna dovrà essere accompagnata da un Documento Di Trasporto (DDT) riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità. In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e l’ordinativo, l’Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l’applicazione delle penali al successivo Art. 11 del presente Capitolato.

Il Dipartimento si riserva di acquistare presso terzi i prodotti non conformi o consegnati in ritardo, addebitando all’Operatore Economico aggiudicatario tutte le relative spese.

Qualora l’impossibilità per l’Operatore Economico di eseguire la prestazione nei tempi previsti dipenda da cause di forza maggiore non imputabili alla propria volontà e/o negligenza, imperizia o imprudenza, egli può richiedere per iscritto motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dal Dipartimento.

Si precisa che la presentazione da parte dell’Operatore Economico di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini di consegna.

Al momento della consegna dei prodotti, il Dipartimento provvederà ad accertare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente Capitolato comprovando la consegna della merce. Il Dipartimento si riserva di provvedere a successiva verifica di regolare esecuzione, di cui al successivo Art. 8



del presente Capitolato, per verificare l'effettiva corrispondenza dei prodotti e vizi non facilmente riconoscibili all'atto della consegna.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna.

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e scarico, facchinaggio, consegna finale, sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario e sono già comprese nel prezzo offerto. La merce viaggerà a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario finché non perverrà nel luogo di consegna. Tutti i danni e i difetti di imballaggio saranno a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario. L'imballaggio sarà a perdere.

ART. 8 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà effettuata dal RUP e/o dal DEC, sentiti i Responsabili dei Fondi e tutti gli altri interessati **entro 15 giorni lavorativi** a decorrere dal successivo a quello di avvenuta consegna.

La verifica è tesa all'accertamento della perfetta funzionalità dell'attrezzatura oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato e ad accertare l'attinenza tra quanto ordinato tramite la procedura descritta al precedente Art. 5 del presente Capitolato, e quanto effettivamente consegnato.

In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e l'ordinativo, l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l'applicazione delle penali al successivo Art. 11 del presente Capitolato.

A seguito della verifica verrà inviato via Posta Elettronica Certificata (PEC) una comunicazione che attesti la regolare esecuzione della fornitura oggetto dell'ordinativo. L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica secondo quanto stabilito al successivo Art. 14 del presente Capitolato.

L'Operatore Economico, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovrà intervenire direttamente alla risoluzione per vizi e difetti dei prodotti rilevati in fase di consegna e/o di verifica di regolare esecuzione.

ART. 9 - RESI

Nel caso di **difformità qualitativa**, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e quelli consegnati ovvero di prodotti viziati ovvero di prodotti difettosi ovvero di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti ed accessori viziati o difettosi) e/o di **difformità quantitativa** tra quanto previsto nel Buono d'Ordine e quanto consegnato dall'Operatore Economico e risultante dal Documento di trasporto, il Dipartimento invierà una contestazione scritta a mezzo PEC, all'Operatore Economico, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso di attivazione della procedura di reso, l'Operatore Economico ha l'obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso e/o provvedere alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Dipartimento.



Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Operatore Economico deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dal Dipartimento alla richiesta di reso.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Dipartimento, i prodotti che presentino difformità, concordando con il Dipartimento la modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il **termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi**, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.

Se entro il **termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi** per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, l'Operatore Economico non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Dipartimento ha facoltà di restituirli presso le sedi dell'Operatore Economico. I relativi costi saranno posti a carico dell'Operatore Economico e da questi rimborsati al Dipartimento.

Il Dipartimento non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal Prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

La percentuale di sconto offerta ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara deve considerarsi fissa ed invariabile per tutta la durata dell'accordo.

ART. 11 – PENALI

In caso di inadempienze contrattuali e di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura, l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

1. **Penale per ritardo nell'invio del preventivo:** € 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine riportato al precedente Art. 5 del presente capitolato;
2. **Penale per ritardo nella consegna:** in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto al termine indicato al precedente Art. 7, verranno applicate le seguenti penali:
 - a. 2% dell'importo del valore dei prodotti consegnati in ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni lavorativi;
 - b. 3% dell'importo come sopra, per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal sesto giorno lavorativo e fino all'ultimo giorno dell'esecuzione della fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni del presente Capitolato e dai singoli Buoni d'Ordine.

Eventuali ritardi nella consegna non imputabili all'Operatore Economico non daranno luogo all'applicazione delle penali qualora venga accertata la non responsabilità dello stesso.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Nel caso in cui venga raggiunto il suddetto limite del 10% dell'importo, il Dipartimento potrà risolvere il contratto.



La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Operatore Economico si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il RUP e/o il DEC provvederà a contestargli a mezzo PEC le inadempienze riscontrate. L'Operatore Economico dovrà, in ogni caso, far pervenire le proprie deduzioni al mittente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio del RUP e/o del DEC, le predette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine innanzi richiamato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dal Dipartimento entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, il Dipartimento tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dal Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di fare eseguire da altri la mancata o incompleta consegna della fornitura da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione, fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

ART. 12 - GARANZIA SULLE FORNITURE

L'Operatore Economico aggiudicatario assume l'obbligo di garantire il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito per un periodo di 24 mesi o superiore (come stabilito nell'ordine di acquisto) a decorrere dalla data di consegna, senza alcun onere aggiuntivo.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto, in particolare a garantire che gli articoli forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dal Dipartimento e a garantire che gli articoli conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi.

L'Operatore Economico, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovrà intervenire direttamente alla risoluzione per vizi e difetti dei prodotti rilevati in fase di consegna e verifica di regolare esecuzione.

Successivamente, per la durata del periodo di garanzia acquisito, ci si avvarrà della garanzia del produttore o di quella concordata in fase di acquisto. L'Operatore Economico dovrà provvedere, su richiesta del Dipartimento, al supporto operativo della segnalazione per la richiesta dell'intervento in garanzia secondo le modalità previste dal produttore o di quella concordata in fase di acquisto.

L'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a tenere sollevati ed indenni il Dipartimento e l'Università degli Studi di Napoli Federico II da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il **Responsabile del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è: Dott.ssa Clara Fiorelli, PEC: clara.fiorelli@personalepec.unina.it



Il **Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)** individuato per il procedimento, ai sensi dell'art 101 del Codice è: sandro.tessitore@unina.it

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Il pagamento è subordinato all'attestazione di positiva verifica di conformità della fornitura, come riportato all'Art. 8 del presente capitolato, e alla verifica della regolarità contributiva dell'Operatore Economico, con riferimento a tutti gli obblighi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

A seguito delle condizioni di cui sopra, alla luce delle disposizioni normative citate, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica, in regime di Splitt payment, per ogni Buono d'Ordine, che dovrà riportare il Codice Univoco del Dipartimento, il CIG e l'eventuale CUP, come riportati sul Buono d'Ordine stesso.

Ricevuta la fattura elettronica emessa dall'Operatore Economico, il Dipartimento provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti. Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, verrà effettuato mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

In ogni caso, il pagamento della fattura verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero il regolare svolgimento della fornitura, notificati all'Operatore Economico comunicati a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento innanzi richiamato relativamente alla fattura contestata. La sospensione di predetto termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione da parte del RUP attestante l'avvenuto adempimento dell'Operatore Economico. La Stazione Appaltante ha la facoltà di pretendere accrediti di somme per minori servizi prestati e di non riconoscere compensi.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, il Dipartimento potrà procedere alla risoluzione del contratto ex. Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a. reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentualirichiamate nell'Art. 11 del presente capitolato;



- b. violazione del divieto di cessione del contratto;
- c. reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo all'Operatore Economico;
- d. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire l'aperta tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e. annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g. inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h. nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i. per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- j. mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'Art. 7 del presente capitolato;
- k. per ingiustificati ritardi nell'avvio della fornitura, nella consegna o per ingiustificata sospensione della stessa, qualora il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni solari;
- l. violazione delle norme sulla garanzia delle forniture, come previste all'Art. 12 del presente capitolato;
- m. qualora la fornitura avvenga con modalità diverse da quanto stabilito nel presente capitolato;
- n. qualora il RUP o il DEC accerti il mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. Del 09 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- o. per la mancata applicazione o l'accertamento di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto;
- p. per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- q. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;



- r. per il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- s. per gli ulteriori casi previsti nelle "Condizioni Generali di Contratto" relative alla fornitura oggetto dell'appalto pubblicate sulla piattaforma di e-procurement del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA).

ART. 16 – RECESSO

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 17 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto, anche solo parziale, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale il Dipartimento potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero del Dipartimento da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 20 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

L'Operatore Economico deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

L'Operatore Economico è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni pubbliche o private o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale la Stazione Appaltante ed il personale di sorveglianza.

È fatto, pertanto, obbligo all'Operatore Economico aggiudicatario di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutti gli addetti all'esecuzione della fornitura e per non causare danni a beni pubblici e privati.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.



Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: uff.privacy@pec.unina.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.



ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante (il Dipartimento) e l'Operatore Economico aggiudicatario che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50, e s.m.i., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale.

Foro competente, per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Direttore Di Dipartimento
Prof. ing. Nicola Bianco